

**TRIBUNALE NAPOLI
(ORDINANZA)**
17 DICEMBRE 2001
PRESIDENTE: ANNUNZIATA
RELATORE: CASABURI
PARTI: TANA
(avv. Vecchio, Gebbia)
TULLIO PIRONTI EDITORE S.R.L.
(avv. Valentino, Natali)
LAGOSTENA BASSI
(avv. Coccia, Lana)

Persona fisica • Diritti della personalità e libertà di manifestazione del pensiero • Lesione • Giudizio di comparazione e di prevalenza • Tutela cautelare • Sequestro e inibitoria

Ogni qualvolta si pone un possibile contrasto tra il principio di libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'art. 21 Cost. e quello di tutela dei diritti della persona, garantito dall'art. 595 c.p., dovrà procedersi — ad opera dell'interprete, in primo luogo del giudice, ad

un giudizio di comparazione e prevalenza, alla stregua dei criteri previsti dalla legge o che si desumono dai principi dell'ordinamento. E allorché si ritenga prevalente il secondo principio, la tutela dovrà essere piena, conformemente alle norme dell'ordinamento, e — in primo luogo — del principio costituzionale espresso dall'art. 24 Cost., il diritto di difesa. In particolare sarà ammissibile anche la tutela cautelare, tipica e atipica (comprensiva, quest'ultima, attesa l'ampia portata dell'art. 700 c.p.c., del sequestro e dell'inibitoria).

IN FATTO. — Enzo Alberto Tana, con atto di citazione del settembre 2000, esponeva che a partire dal 1992 ha subito una dolorosissima vicenda giudiziaria, originata da una denuncia dalla moglie Aurora Vaz Pereira, che lo aveva accusato di aver commesso abusi sessuali a danno della figlia minore Carolina.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 16 luglio 1996, passata in giudicato, lo aveva assolto da tutti i delitti ascrittigli, perché il fatto non sussiste; dalla motivazione della sentenza si evinceva che le accuse mosse dalla denunziante erano il frutto di un comportamento irresponsabile e ricattatorio, posto in essere anche al fine di ottenere la proprietà della casa coniugale, sottrarre la figlia alle cure del padre ed impedire che a questi venisse affidata; era anche risultato che la minore era stata manipolata dalla madre, di cui subiva l'ascendente.

Il tribunale di Roma, con sentenza del 14-18 dicembre 1998, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi Tana e Vaz Pereira, con addebito a quest'ultima; la pretura di Roma, con sentenza del 20 maggio 1999, aveva condannato la Pereira a otto mesi di reclusione per essersi allontanata dalla casa coniugale portando con sé la bambina, eludendo i provvedimenti del giudice della separazione.

Nonostante tali provvedimenti, l'editore Pironti di Napoli ha pubblicato, nel maggio 2000, un libro con autore *Carolina T.*, intitolato: *La bugiarda*, con sottotitolo: *la violenza di un padre, la violenza della legge*, con prefazione dell'avvocato Tina Lagostena Bassi, in cui l'autrice — senza dubbio la figlia dell'attore — riferisce, con dovizia di particolari, una versione della vicenda familiare del tutto falsa, e smentita in sede giudiziaria.

Sebbene il cognome del Tana non sia mai indicato per esteso, l'attore riteneva che fosse agevolmente identificabile, per la presenza di numerosi elementi che riconducevano alla sua persona; d'altronde il libro rimanda

ad un sito INTERNET, *www.carolinat.com* in cui, oltre alla foto della minore, sono contenuti ulteriori elementi che conducono al Tana.

L'attore riteneva che la pubblicazione del libro costituisse una gravissima offesa al suo onore, reputazione, riservatezza.

Chiedeva pertanto condannarsi al risarcimento dei danni subiti la Lagostena Bassi e l'editore (solo successivamente individuato nella ditta individuale Tullio Pironti).

Contestualmente, in via cautelare, ex art. 700 cod. proc. civ., chiedeva che cessasse immediatamente sia la pubblicazione che la pubblicizzazione del libro, con divieto di ogni ulteriore edizione e ristampa; chiedeva ancora inibirsi l'ulteriore commercializzazione del libro, con ritiro di tutte le copie in commercio, e l'adozione di ogni provvedimento idoneo.

I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda attrice; seguivano complesse vicende processuali, in ragione della difficoltà di identificazione dell'editore.

Il Giudice istruttore, una volta integrato il contraddittorio con gli effettivi legittimati passivi, con ordinanza del 4 ottobre 2001, dichiarava inammissibile l'istanza ex art. 700 cod. proc. civ., cioè sul rilievo che — stante il divieto di cui all'art. 21, comma 3 Cost. — le misure richieste non possono essere disposte in sede cautelare.

Da qui il reclamo del Tana, depositato il 19 ottobre 2001, che — ribadendo quanto già dedotto in precedenza — contestava in particolare la statuizione del GI, assumendo la piena possibilità di disporre il sequestro e l'inibitoria del libro nel caso di specie, sussistendo gli estremi del reato di diffamazione.

L'editore si costituiva e chiedeva il rigetto del reclamo.

All'esito dell'udienza di comparizione il Tribunale si riservava la decisione sul reclamo.

IN DIRITTO. — 1a) In via preliminare va affermata la legittimazione passiva di Tullio Pironti, citato in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, editore del libro in contestazione, come ormai riconosciuto dallo stesso convenuto; in questa sede cautelare non ha rilevanza la presenza in giudizio della Tullio Pironti Editore s.r.l., originariamente convenuta.

Può peraltro convenirsi con parte attrice che la difficoltà di identificazione dell'editore è dipesa dalla condotta non corretta dello stesso Pironti, attese anche le ambigue e fuorvianti indicazioni dell'editore riportate sul libro (il GI ha dovuto disporre l'esibizione del contratto di stampa); al riguardo può essere utile segnalare che l'art. 21, comma 3 Cost. — disposizione che sarà ampiamente analizzata *infra* — nell'inciso finale espressamente *consente il sequestro proprio nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili*.

1b) Il reclamo è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Va in primo luogo affrontata la questione principale, relativa alla esatta portata precettiva dell'art. 21, comma 3 prima parte Cost., che consente il sequestro della stampa *soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge prescrive per l'indicazione dei responsabili*.

Tale norma costituisce una prima applicazione del fundamentalissimo principio espresso dal comma 1 dello stesso art. 21 cit., quello di libertà

di manifestazione del pensiero, « *pietra angolare* » dell'ordine democratico, come espressamente enunciato da Corte Cost. 2 aprile 1969, n. 84, in *Giur. Cost.*, 1969, 1175.

1c) La riserva di giurisdizione non pone particolari problemi interpretativi.

Di contro la riserva di legge, pure prevista dalla norma in esame, non trova riscontro proprio nella legge sulla stampa per antonomasia, 8 febbraio 1948, n. 47, che non prevede alcuna figura di reato.

La dottrina e la giurisprudenza ormai da decenni segnalano che la riserva costituzionale non è riserva di legge speciale qualificata « *potendo venire interpretata come indicativo del complesso di norme riguardanti la materia, anche all'infuori della loro riunione formale in una unica sede* », v. Corte Cost. 19 gennaio 1972, n. 2, in *Giur. Cost.*, 1972, 12.

La Consulta — ma con sentenza interpretativa di rigetto — ha poi ritenuto inapplicabile ogni sequestro di stampa per motivi civilistici da parte del giudice, esaurendosi la riserva di legge nelle sole ipotesi di violazione della legge penale, v. Corte Cost. 9 luglio 1970, n. 122, in *Giur. Cost.*, 1970, 1529; in particolare la norma dell'art. 21 cit. « *copre l'intera area del sequestro, qualunque sia il contrapposto interesse con quale la stampa entra in collisione* ».

2) L'ordinanza reclamata richiama proprio tale autorevole precedente e così conclude sul punto: « *Nel temperamento, quindi, tra gli interessi primari alla libertà di manifestazione del pensiero ed altri diritti inviolabili dell'uomo, la Carta Costituzionale, nella valutazione discrezionale del costituente, ha inteso accordare una tutela privilegiata e prioritaria alla libertà di stampa, che è uno dei modi di attuazione del diritto di manifestazione del pensiero e deve imporsi al rispetto di tutti, delle pubbliche autorità come nel campo dei diritti privati* ».

Pertanto, e sull'ulteriore presupposto che il divieto di sequestro si estenda, per la sostanziale equivalenza degli effetti, anche alle misure inibitorie, il GI ha rigettato la domanda cautelare del Tana.

3) Il Tribunale reputa che il principio di diritto enunciato dal provvedimento reclamato, pur se espressione — come si è rilevato — di un più generale orientamento dottrinale e giurisprudenziale, non possa condividersi nella sua assolutezza, anche perché finisce per determinare conseguenze del tutto inique, come nella specie.

Neanche può trascurarsi — ed è dato ormai ampiamente riconosciuto — che la norma cit. è ormai obiettivamente anacronistica, superata dall'evoluzione tecnologica; in altri termini la sorta di manifestazione del pensiero trova, oggi, estrinsecazione in settori non considerati (se non conosciuti) dal legislatore costituzionale, ma che hanno assunto rilievo pratico ormai non inferiore alla stampa (mentre, nel 1948, effettivamente la stampa rappresentava se non l'unico il prevalente « terreno » di diffusione del pensiero).

Ed è evidente che per la televisione e, anche, per gli strumenti telematici neanche può porsi la questione del sequestro, almeno non nei termini previsti dalla Carta Costituzionale.

4a) Non si vuole, ovviamente, affermare che il chiaro disposto dell'art. 21 cit. vada posto, per così dire, in ombra.

Tuttavia si impone una lettura interpretativa anche storica ed evolutiva, che tenga conto dell'ordinamento nel suo complesso e, soprattutto, delle mutate esigenze sociali.

In primo luogo può dubitarsi della stessa, automatica riconduzione — nella materia in oggetto — di tutte le misure inibitorie al sequestro della stampa (sola misura espressamente considerata dal testo costituzionale), come ritenuto dal provvedimento reclamato.

Si è infatti acutamente osservato che almeno l'inibitoria a proseguire nella stampa o ristampa del libro, costituisce un provvedimento né strutturalmente né funzionalmente equiparabile al sequestro di stampati, v. Trib. Milano 22 novembre 1999, in *Dir. autore*, 2000, 147; così si è giunti a ritenere ammissibile il ritiro dal mercato delle copie di un periodico (non equiparabile ad un sequestro, poiché il primo provvedimento, a differenza del secondo, non incide sulla possibilità di una eventuale diversa utilizzazione del materiale), v. Pretura Roma 18 ottobre 1991, in *Dir. informatica*, 1992, 106.

4b) Soprattutto, e ancor più radicalmente, è errato ritenere che la centralità, incontestata, del principio di libertà di manifestazione del pensiero si risolva, sempre e comunque, nella prevalenza di tale valore rispetto a qualunque altro, quasi che il Costituente abbia inteso — *ex ante*, in astratto, e una volta per tutte, affermare tale priorità, con soccombenza di qualsiasi altro diritto o interesse confliggente.

Per contro, anche la libertà in oggetto può incontrare, in concreto, dei limiti, beninteso derivanti — in forza della rigidità della Carta Costituzionale — esclusivamente da altre norme costituzionali o di pari rango.

Lo stesso art. 21 Cost., all'ultimo comma, vieta tutte le manifestazioni contrarie al buon costume; la XII disposizione d'attuazione della Cost. pone poi un limite definito ideologico alla manifestazione del pensiero: il divieto del neofascismo.

Limite più rilevante, tuttavia, è rappresentato — come ritenuto dalla dottrina più autorevole — dalle norme che impongono il rispetto della persona umana, e che si ricavano dagli artt. 2 e 3 Cost., norme — significativamente — entrambe inserite (a differenza dello stesso art. 21) tra i principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano.

La libertà di manifestazione del pensiero, a ben vedere, non è altro che uno dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 cit., espressamente disciplinato, con gli altri diritti, nella prima parte della Cost.: ed allora è evidente che — nell'ambito della generale tutela della Persona Umana, con tali diritti può, in concreto, confliggere e con essi deve misurarsi.

4c) Ogni qualvolta si pone un possibile contrasto tra il principio di libertà di manifestazione del pensiero e quello di tutela dei diritti della persona (*rectius*, degli altri diritti) dovrà procedersi — ad opera dell'interprete, in primo luogo del giudice, ad un giudizio di comparazione e di prevalenza, alla stregua dei criteri previsti dalla legge o che si desumono dai principi dell'ordinamento.

E allorché si ritenga prevalente il secondo principio, la tutela dovrà essere piena, conformemente alle norme dell'ordinamento, e — in primo luogo — del principio costituzionale espresso dall'art. 24 Cost., il diritto di difesa.

In particolare sarà ammissibile anche la tutela cautelare, tipica e atipica (comprensiva, quest'ultima, attesa l'ampia portata dell'art. 700 cod. proc. civ., del sequestro e dell'inibitoria).

Tanto si desume, *in nuce*, dallo stesso art. 21, comma 3 cit., che non vieta *tout court* il sequestro degli stampati, ma lo subordina ai rigorosi limiti sopra richiamati: ed è significativo proprio il richiamo ai delitti,

in quanto le norme penali — nell'ambito di una ricostruzione costituzionalmente orientata del diritto penale — sono poste proprio a salvaguardia dei diritti costituzionalmente tutelati.

In tal senso è anche parte significativa della giurisprudenza di merito, richiamata anche dal provvedimento reclamato.

5a) È appena il caso di ricordare che, tra i diritti della personalità, un ruolo di tutto rilievo è riconosciuto alla tutela dell'onore della persona.

Quest'ultimo trova tutela penale dalla previsione del reato di diffamazione, ex art. 595, aggravato se realizzato a mezzo della stampa.

Può certo osservarsi che — per quest'ultimo reato, effettivamente il più « tipico » tra quelli commessi a mezzo della stampa — la legge non prevede « espressamente » il sequestro.

Tuttavia, alla stregua di una ricostruzione evolutiva dell'art. 21 cit., il Tribunale reputa che il testo costituzionale non vada interpretato — in modo solo apparentemente letterale — nel senso che sia ammissibile esclusivamente il sequestro penale, e limitatamente ai delitti che espressamente prevedono tale misura.

D'altronde appare davvero arduo ritenere che il dettato costituzionale abbia inteso garantire una sorta di impunità agli stampati, nel cruciale settore dei sequestri, pur a fronte di accertati e gravissimi abusi, lesivi di altri valori pure costituzionalmente tutelati.

Si consideri che seguendo la lettura tradizionale in contestazione — sia tenendo conto della legislazione penale vigente nel 1948, sia di quella attuale — il sequestro in parola non potrebbe essere mai disposto, se non a tutela del buon costume (e quindi non in forza del comma 3 dell'art. 21 cit., ma del 6°) o in forza della legge n. 645/1945 (divieto del neofascismo, e quindi in forza della XII disp. finale Cost.); il sequestro previsto dalla legge del diritto d'autore (recentemente « semplificato » nella procedura) è ritenuto non riconducibile all'art. 21 cit.

5b) Di contro il Tribunale reputa che la riserva costituzionale sia soddisfatta anche allorché il sequestro possa essere disposto dal giudice civile, qualora questo sia investito dalla cognizione di fatti integranti gli estremi di un delitto commesso a mezzo della stampa, sempre che non vi sia una preclusione normativa (ed anche se non tutelati dalla espressa possibilità di disporre il sequestro penale).

Tale è proprio il caso del reato ex art. 595 cod. pen.: la condotta diffamatoria espone l'autore a responsabilità civile, ex art. 2043 cod. civ. Il giudice civile, anzi, può condannare il diffamatore anche al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali, ai sensi del comb. disp. art. 185 cod. pen. e 2059 cod. civ.

In tale ipotesi — anche se non vi è stata condanna penale — il giudice civile, ai fini della affermazione della responsabilità aquiliana — deve procedere, in via incidentale, agli stessi accertamenti (sul fatto reato) cui è tenuto il giudice penale (arg., in ultimo, da Cass. 3 marzo 2000, n. 2367, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 518: « *La obbligazione risarcitoria del responsabile civile ha la stessa estensione di quella dell'autore del fatto reato e, pertanto, comprende anche la responsabilità per il danno non patrimoniale, che ha natura intrinseca di sanzione civile* »).

Analogamente il giudice civile deve procedere per il riconoscimento della riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 legge n. 47/1948 (v. Cass. penale 23 aprile 1991, in *Cass. pen.*, 1992, 2077, secondo cui « al giudice civile... non è precluso accertare, sia pure in via incidentale, se un fatto

illecito, fonte di responsabilità civile, presenti gli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 595 cod. pen.).

Va poi considerato che la sentenza civile, che accerti la diffamazione a mezzo stampa, non solo porta la condanna del responsabile al risarcimento dei danni, ma può anche disporre l'inibitoria all'ulteriore diffusione dello stampato diffamatorio e il sequestro degli esemplari già stampati; tanto non è previsto espressamente, ma costituisce diretta applicazione dell'art. 2058 cod. civ. (risarcimento in forma specifica).

6a) Da qui, allora, ad avviso del Tribunale, la già affermata ammissibilità di provvedimenti di inibitoria e sequestro in via cautelare, ex art. 700 cod. proc. civ. (atteso che il sequestro in oggetto non è rapportabile a quello conservativo o giudiziario, ma piuttosto a quelli penali o a quello industrialistico e a tutela del diritto d'autore).

È infatti ormai consolidata l'opinione della piena ammissibilità di una tutela cautelare ampiamente anticipatoria, non solo conservativa, sempre che non ne seguano effetti a loro volta irreversibili (e tale non è il caso del sequestro degli stampati).

L'ammissibilità di tale tutela cautelare non può disconoscersi solo per la particolare delicatezza del provvedimento richiesto (sequestro di stampati), incidente su una libertà costituzionale.

Quel che è consentito al giudice di merito, del *definitivo*, non può mai precludersi al giudice della cautela (e ciò a maggior ragione quando, come nella specie, la tutela cautelare è chiesta in corso di causa di merito), se sussistono ragioni di urgenza.

La tutela giurisdizionale del diritto all'onore, sia ordinaria che cautelare, è piena e non può soffrire alcuna limitazione, quanto alla *utilizzabilità* degli istituti e degli strumenti processuali previsti dalla legge.

Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per tollerare la violazione reiterata e tendenzialmente irreversibile di diritti di rango costituzionale, e ciò anche quando se ne ritenga, nel caso concreto, la prevalenza rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero; ne seguirebbe palesemente la lesione dei principi di logicità e di diritto alla difesa, ex comb. disp. artt. 3 e 24 Cost.

6b) Le misure cautelari, secondo i principi generali, presuppongono l'accertamento del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*; quanto al primo, può osservarsi che, in materia di diffamazione a mezzo stampa, in genere non è necessario lo svolgimento di una particolare attività istruttoria, atteso che il carattere diffamatorio di norma deve desumersi dal tenore stesso del testo contestato: ne segue che l'accertamento sommario, proprio della tutela cautelare, sarà tradizionalmente agevole e non dissimile da quello, successivo, a cognizione piena.

Così anche il giudice cautelare dovrà valutare se siano stati rispettati o meno i limiti elaborati dalla giurisprudenza penale e civile per scriminare condotte (testi) obiettivamente diffamatori (verità putativa, continenza, interesse alla diffusione).

Evidentemente il giudizio sul *fumus* ha carattere prognostico, quanto al presumibile accoglimento della domanda di merito (giudizio tanto più agevole se la domanda cautelare è proposta non *ante causam* ma in corso di causa, quindi allo stesso giudice investito — ormai monocraticamente — del merito); e certamente — una volta che sia stata riconosciuta la sussistenza del *fumus*, l'ammissibilità della tutela cautelare non può essere esclusa sulla sola base del « rischio » (ritenuto improbabile, pur se allo

stato degli atti, del giudice procedente) di un ribaltamento, nel merito, della decisione (allo stesso modo, d'altronde, che la sentenza definitiva non può essere condizionata dal *rischio* di riforma in appello).

Soprattutto, deve escludersi che la possibilità di disporre, o comunque di attuare, una misura certo invasiva quale il sequestro presupponga sempre e comunque il passaggio in giudicato della sentenza che la disponga: una tale opinione è in contrasto col generale principio di esecutività delle sentenze di primo grado, e ancor prima con il principio (immanente all'ordinamento processuale), per cui la durata del processo non può danneggiare la parte che ha ragione.

Ancora una volta va ribadito che, quest'ultima, può sempre, ed in ogni caso, invocare la tutela cautelare, in caso di urgenza, anche pretendendo l'adozione immediata di misure anticipatorie di quelle che, di regola, possono disporsi solo con il provvedimento definitivo.

Devono pertanto ritenersi superate le perplessità adombrate sul punto dal GI.

6c) Quanto al *periculum*, è di tutta evidenza che la circolazione di stampati diffamatori (a maggior ragione se si tratta di libri, destinati ad una commercializzazione e reperibilità ben più duratura di quella offerta da pubblicazioni periodiche) espone il soggetto passivo ad un pregiudizio permanente e tendenzialmente crescente, potenzialmente irreparabile (in quanto il successivo accoglimento della domanda di merito, con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali, non potrà mai integralmente rimuovere, nella memoria di chi ne è venuto a conoscenza, gli effetti negativi della notizia diffamatoria).

Ciò è tanto più vero per la diffamazione contenuta in stampa non periodica, vale a dire in libri, come nella specie; in tale ipotesi, infatti, il danneggiato non potrà avvalersi neanche dell'istituto della rettifica (introdotto dalla legge 5 agosto 1981, n. 416), fondato proprio su una sorta di prevalutazione *ope legis* del *periculum* (significativamente la giurisprudenza che nega l'ammissibilità del sequestro richiama proprio — come unica forma di tutela prevista dalla legge — la rettifica, v. Pret. Verona 18 ottobre 1991, in *Foro it.*, 1992, I, 2287).

7a) Una volta superata la questione preliminare già risolta negativamente dal GI, il Tribunale, alla stregua del principio devolutivo, e nell'esercizio dei poteri sostitutori che gli competono, deve affrontare il merito della domanda cautelare, sotto il profilo del *fumus* e del *periculum*.

Quanto al *fumus*, deve rilevarsi che il libro di Carolina T(ana) costituisce, nel suo complesso e — può dirsi, pagina per pagina, un durissimo attacco alla persona dell'odierno reclamante, cui sono attribuiti gravissimi episodi di maltrattamento e violenza, reiterati nel tempo, a danno della moglie e della figlia, all'epoca dei (pretesi) fatti bambina di meno di dieci anni di età.

Soprattutto l'autrice accusa il padre di averla — negli anni — sottoposta a molestie ed abusi sessuali, tutti minutamente descritti.

7b) A titolo di esempio, è riferito, con dovizia di dettagli anche scabrosi, che il Tana era solito entrare nel bagno della figlia, pretendendo che questa lo toccasse, anche stringendole i seni fino a farle male (p. 16, 17; il Tana avrebbe detto alla figlia: « *Fammi vedere le tettine. E qui sotto che cosa abbiamo? Che bella fiorellina. Vedi stai crescendo!* »; ed ancora « *mentre tentavo di sfuggirgli afferrò di nuovo la mia mano per poggiarla sul suo pene. Fu un attimo. Ma riuscì a farlo* », che aveva visionato ma-

teriale pornografico insieme alla figlia (p. 33, 34), che aveva costretto la figlia ad un rapporto sessuale orale (p. 41: « *mi fece sdraiare sul letto... cominciò a schiacciare il mio viso sulle sue parti intime "Devi aprire la bocca!" mi ordinava gridando... con una mano mi afferrò il collo e con l'altra mi aprì la bocca. Prese il pene e... C'era riuscito. E dopo i suoi rantolii fece scivolare lo sperma sulle mie mani* », che aveva costretto moglie e figlia ad accompagnarlo in macchina di notte in strade frequentate da prostitute, per poi « buttarle » fuori dall'abitacolo (p. 49), che — anche dopo l'inizio della separazione — aveva cacciato di casa violentemente moglie e figlia (p. 58), e aveva negato loro ogni assistenza economica, riducendole alla miseria, che — come anche in passato — aveva picchiato selvaggiamente la moglie che si era recata presso il suo studio, alla presenza delle segretarie e della figlia (p. 62, 63), che — con la sostanziale complicità dei servizi sociali e della PS aveva tentato di sottrarre la minore alla madre (p. 72 ss.).

7c) Fatto sta che il Tana, rinviato a giudizio in forza di tale tremende ed infamanti accuse (effettivamente — come osserva la difesa del reclamante — le più gravi che si possano rivolgere ad un padre; atti di libidine violenti, corruzione di minorenne, violazione degli obblighi di assistenza familiare) è stato pienamente assolto dal Tribunale di Roma, con la richiamata sentenza del 16 luglio 1996 da tutti i reati ascrittigli.

Tale sentenza — pronunciata su conclusione conforme del PM — è ormai passata in giudicato e pertanto la veridicità dei gravi fatti attribuiti al Tana è irretrattabilmente esclusa.

È appena il caso di rilevare che la lunga, argomentatissima motivazione (in prod. att.) « smonta » analiticamente e con convincente chiarezza le accuse rivolte al Tana da moglie e figlia.

È emerso che la prima — ostilissima al marito — gli ha « messo contro » la figlia, condizionandola psicologicamente; la sentenza richiama (p. 46) la « *particolare personalità della Pereira Vaz, scandita da apprensività nei confronti di Carolina, da bizzarrie temperamentali e da costante proiezione verso un generale alto tenore di vita* ».

È opportuno riportare un passo finale della sentenza, che chiarisce le ragioni che avevano indotto la minore ad accusare il padre in sede penale (ed ora, ancora, con il libro in contestazione).

Alla base della trasformazione del rapporto padre figlia, in precedenza affettuoso, e ormai tinto « *del colore del risentimento, se non dell'odio* » è il momento della separazione dei genitori, per lei altamente traumatico e fonte di sofferenza.

« *Nel momento in cui ella coglie che... l'allontanamento del padre dalla casa domestica è definitivo... Carolina... è costretta, pur intimamente non volendolo, a scegliere tra i due genitori... ed ella sceglie, come le contingenze le impongono, per la madre... la bambina percepisce l'allontanamento del padre... come un abbandono e un gesto di cattiveria personale nei suoi personali confronti. E Carolina reagisce come può reagire un bambino. Punisce a suo modo il genitore, sublimando la propria sofferenza per l'abbandono con l'alimentare un rifiuto radicale per la figura del padre e col reprimere ogni naturale... processo di identificazione con essa. Ella cancella, o tenta di cancellare, dal proprio mondo la figura del padre, e ne uccide metaforicamente... l'immagine... attribuendo alla sua persona una devastante carica di connotazioni negative, in cui sullo scenario del processo sembrano trovare origine nella ideazione di Carolina*

le accuse che ella snocciola, adeguandosi perfino nel linguaggio alla drammatizzazione espositiva della madre... Al processo di totale rifiuto della figura paterna si giustappone in senso speculare un abnorme... processo... di accrescimento dei sentimenti di identificazione... verso la madre... che le reazioni emotive e l'orgoglio ferito della madre abbandonata dal padre cattivo) assorbe e fa proprie. E trattasi di processo di identificazione vieppiù rilevante... ove si consideri la profondità e la grandezza dell'amore per il papà che Carolina ha nutrito in passato ».

Successivamente il tribunale di Roma ha addebitato la separazione giudiziale alla moglie del Tana, per le stesse vicende esaminate dal giudice penale, e ha dichiarato che il padre è idoneo all'affidamento della figlia, affidamento non disposto solo in ragione dei rapporti ormai deteriorati (non per responsabilità del Tana) dei rapporti padre-figlia.

In ultimo non può trascurarsi (circostanza riferita in sede di reclamo, e non contestata) che il tribunale di Como, con recentissima sentenza del 3 ottobre 2001, ha condannato la moglie del Tana ad una pesante pena detentiva per il reato di tentata calunnia reale a danno del marito (aveva dato mandato ad una agenzia investigativa, e con la complicità di un maresciallo dei Carabinieri, di acquistare sostanze stupefacenti al fine di introdurle artificiosamente nell'autovettura del Tana, per farlo poi trarre in arresto; si consideri che il libro, p. 65, riferisce che il Tana era in possesso di « una bustina di plastica con una polvere bianca... cosa fosse quella polvere non lo so. Ma in seguito ho avuto qualche sospetto »).

8a) L'autrice, con il libro in oggetto, non ha fatto altro che ribadire le accuse già rivolte al padre in sede penale, e smentite dal Tribunale.

Ciò, lo si ribadisce (ed emerge con chiarezza dai pochi brani surripportati), con tono sempre violentissimo.

Pertanto — certo in via sommaria e allo stato degli atti — atteso il carattere cautelare della presente statuizione — può ritenersi che, verosimilmente, il libro *La bugiarda* abbia violato i tradizionali canoni della verità putativa e della continenza (se ritenuti applicabili, a fini scriminanti, nel caso di specie); né possono trascurarsi i profili di violazione del diritto alla riservatezza.

Il *fumus* non può ritenersi escluso solo perché il libro dà atto della assoluzione di Tana: d'altronde; a ben vedere, l'esito favorevole al padre della vicenda penale traspare fin dal titolo e, nelle pagine finali, sono anche riportati alcuni passi della motivazione; all'inizio (pp. 11, 12), l'autrice ricorda che — dopo la lettura del dispositivo — sputò in faccia al padre. Tuttavia non sembra comunque richiamabile il diritto di critica ai provvedimenti giudiziari: infatti (e come si intuisce anche dall'ultimo dettaglio riportato) — lo si ribadisce, alla stregua di una valutazione solo provvisoria — la autrice non sembra tanto aver formulato critiche, anche aspre, alla sentenza penale (il che sarebbe di per sé legittimo, nei limiti della continenza); piuttosto ella ha mostrato di negare in radice, fin quasi a prescindere (salvo i richiami iniziali e finali) quel provvedimento penale, ritenendolo fonte anzi di ulteriore « violenza » a suo danno (ad opera della « giustizia »).

Carolina T. giunge così a dubitare, neanche velatamente, della imparzialità del Collegio giudicante, « rivelando » che uno dei giudici frequentava abitualmente la casa paterna (p. 12: « Volevo che ascoltasse anche quel signore della Corte. Lo conoscevo. Lo conoscevo bene. Lo avevo incontrato tante volte al circolo Prati. Anche nei ricevimenti, a casa. Poi

me lo sono rivisto davanti con la toga... »); e tale allusione trova riscontro anche nella introduzione della avv. Lagostena Bassi, che — ben lungi dal riferirsi ad una vicenda « assolutamente... impersonale » ribadisce che « nel collegio giudicante c'è un amico di famiglia che, secondo l'etica e la legge, avrebbe dovuto astenersi dall'esaminare quella vicenda penale ».

9) Il libro solo in apparenza è anonimo, e non riporta per esteso il nome del reclamante; in realtà — come esattamente indicato — vi sono numerosissimi elementi che consentono inequivocabilmente l'individuazione del Tana, quantomeno nell'ambito familiare, amicale e — soprattutto professionale (il Tana è un noto agente di cambio).

Così è riportato per esteso il nome e l'iniziale del cognome della autrice, è indicata la nazionalità (portoghese) della madre, la zona dell'abitazione familiare (i Parioli).

Ed ancora vi è ampio riferimento all'estrazione sociale alto borghese, alle case di villeggiatura (a Capri e a Bracciano); è indicata l'ubicazione dello studio professionale del padre (piazza di Spagna), l'ambito professionale di questi (la Borsa), sono riportati soprannomi dei familiari e i nomi di collaboratrici domestiche, amici, conoscenti, testimoni e consulenti del processo, leggermente modificati ma comunque facilmente individuabili; contribuisce all'individuazione del Tana lo stesso richiamo al processo penale, che destò, comprensibilmente, l'attenzione dei media.

D'altronde è significativo che anche i convenuti si sono ben guardati dal contestare la riconoscibilità del Tana.

10a) Quanto al *periculum*, è appena il caso di rilevare che questo è tutt'altro che « consumato », come invece assume l'editore, nonostante che l'onorabilità del Tana sia stata già lesionata dalla notorietà della vicenda penale che lo ha riguardato.

In realtà proprio la pubblicazione del libro — successiva, come più volte rilevato, alla definitiva assoluzione, ha rinnovato — e se possibile aggravato — il pregiudizio all'immagine morale dell'odierno reclamante.

Si consideri che il libro — stampato in quattromila copie — è stato ampiamente pubblicizzato dall'editore, ed è stato ampiamente recensito dalla stampa nazionale.

10b) Il reclamante ha esibito al riguardo una ampia rassegna stampa, comprensiva anche dei più prestigiosi giornali nazionali.

Così il quotidiano La Repubblica, in data 27 giugno 2000, ha pubblicato un ampio articolo, che occupa l'intera p. 13, con una fotografia di Carolina e della copertina del libro, intitolato: « *mio padre era intoccabile, hanno ignorato l'incesto* » la verità di Carolina. *Anni di abusi giudicati fantasie* (occhiello: Roma. *La figlia di uno stimato businessman racconta in un libro la sua storia di vittima-bugiarda*).

Nel testo, che riporta anche dichiarazioni di Carolina, sono ribadite le ormai note accuse al Tana.

Peraltro l'articolo è annunciato, dallo stesso quotidiano, in un riquadro della prima pagina, con titolo: *In un libro la storia di Carolina. « Violentata e accusata da un padre potente »* (si noti che tale rilievo viene raramente attribuito anche ai libri degli autori più conosciuti).

La notizia, con minore rilievo, è riportata anche dal Corriere della Sera del 10 giugno 2000: « *Il coraggio di Carolina molestata a quattro anni* », il breve testo, che tace del tutto dell'assoluzione del Tana, riferisce che il libro è « *stato presentato ieri alla libreria Feltrinelli di largo Argen-*

tina... la battaglia di questa ragazza non si è fermata qui. Accanto al libro, Carolina ha presentato un sito INTERNET... per aiutare chi soffre a raccontarsi, a combattere come ha fatto lei».

Sempre a titolo di esempio, può richiamarsi ancora il Borghese, che ha pubblicato un articolo dal titolo: « *libro-denuncia le turpitudini di un padre perbene. Viaggio nell'inferno della pedofilia. Carolina narra le violenze inflitte dal genitore. Un incubo iniziato quando aveva quattro anni. E che continua con un verdetto che assolve il suo carnefice* ».

Il libro, inoltre, nel corso delle « presentazioni » in libreria è stato « sponsorizzato » da personaggi conosciuti all'opinione pubblica (es. Alessandro Meluzzi) e ha dato anche occasione alla nascita di una fondazione internazionale a favore dei bambini che sono stati oggetto di molestie sessuali. Ne dà conto un articolo pubblicato su *Il Mattino*, il 3 settembre 2000; la fondazione è stata presentata a Capri, in un noto albergo, da Marta Marzotto; così l'articolo, a proposito di Carolina, presente alla manifestazione: « *lei che è stata vittima di violenze da parte di suo padre e quando a dieci anni ha avuto il coraggio di denunciare i soprusi ha subito una altra violenza dalla legge, che non ha dato alcun credito alle sue parole... la sala era affollata da giornalisti, scrittori, insegnanti e tanta gente semplice venuta ad ascoltare dal vivo quello che con grande coraggio Carolina aveva scritto nel suo drammatico libro denuncia... il libro... oltre ad essere già un best seller è anche uno strumento importante per non far calare la tensione su un tema di così tragica attualità* ».

Può infine ricordarsi l'articolo, di Maria Giovanna Maglie, dal titolo: « *Carolina T, bugiarda o forse no con i suoi diciotto anni tremendi* », pubblicato sulla prima pagina del Foglio del 15 aprile 2001, che pure riporta le consuete dichiarazioni dell'autrice del libro in oggetto, Carolina Tana è stata anche ospite di una trasmissione televisiva, su una rete Mediaset (Italia Uno) e ne era previsto l'intervento anche alla nota trasmissione « Sciuscià », diretta da Michele Santoro, per il giorno 31 luglio 2001; tale partecipazione è stata evitata solo perché il Tana aveva sollecitamente diffidato la RAI, allegando la più volte richiamata sentenza penale (v. lettera 31 luglio 2001 in prod. att.).

La stessa Carolina Tana, che appare spesso anche in fotografia, ha rilasciato diverse interviste in cui ribadisce le accuse al padre.

Si è già detto dell'esistenza anche di un sito INTERNET, e agli atti vi sono documenti ivi pubblicati, con continui riferimenti alla (pretesa) « tragica » vicenda di Carolina.

Nulla poi rileva il tempo trascorso tra la notifica della citazione e la pronuncia cautelare del GI: vale appena il caso di ricordare che il ritardo è dipeso dalla obiettiva difficoltà di esatta individuazione dell'editore, imputabile allo stesso Pironti (in ragione delle ambigue indicazioni presenti sul libro, e degli altri elementi indicati dal Tana, su cui evidentemente, anche al fine del governo delle spese, si pronuncerà il giudice del merito).

11a) È evidente allora che si impone l'immediata adozione di misure cautelari, anche per sedare, pur indirettamente, la perdurante campagna stampa, sicuramente scandalistica, che illegittimamente e assurdamente insiste nell'attribuire all'identificabile Tana la stigmatizzazione di pedofilo, se non di « mostro » (campagna che eventuali riedizioni del libro ben potrebbero riaccendere).

Pertanto va ordinato a Tullio Pironti, in proprio e quale titolare della ditta individuale Tullio Pironti, di non procedere ad alcuna nuova edi-

zione e/o ristampa del libro per cui è causa, di cui dovrà altresì cessare la pubblicizzazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo. L'editore non dovrà procedere all'ulteriore commercializzazione (diffusione a privati o a librai, anche a mezzo di distributori) del libro stesso, ciò con riferimento anche alle copie in suo possesso o ancora giacenti presso lo stampatore.

11b) Quanto alle copie attualmente già in commercio, perché distribuite, il Tribunale reputa che l'ordine di ritiro — a cura dell'editore — è di per sé ammissibile, ma — in concreto — potrebbe dare luogo a difficoltà e a lungaggini che rischiano di ripercuotersi sfavorevolmente sullo stesso ricorrente.

Pertanto (e come pure richiesto) l'editore — a propria cura e spese — dovrà, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, curare la diffusione e l'inserimento in tutte le copie del libro ancora in commercio del seguente comunicato, sul foglio di dimensioni uguali alle pagine del libro stesso, ma a caratteri doppi;

« Il Tribunale di Napoli, I sez. civile, con ordinanza collegiale pronunciata ai sensi dell'art. 669-terdecies e 700 cod. proc. civ. (DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO), su ricorso di E.A.T., ha inibito ogni ulteriore edizione, ristampa, pubblicizzazione e commercializzazione del libro di Carolina T. *La bugiarda, la violenza di un padre, la violenza della legge*, Tullio Pironti Editore, e l'inserimento nelle copie in commercio del presente comunicato, rilevando che il Tribunale di Roma, con sentenza del 16 luglio 1996, passata in giudicato, ha assolto E.A.T. dai fatti attribuitigli nel presente libro perché il fatto non sussiste.

Presso il Tribunale di Napoli è in corso un giudizio civile promosso da E.A.T. nei confronti dell'editore e dell'autrice della prefazione del libro per conseguire il risarcimento dei danni subiti in ragione della pubblicazione del libro medesimo ».

11c) In caso di inottemperanza, totale o parziale, l'inserzione potrà essere curata dallo stesso Tana, a spese dell'editore (v., con riferimento alle copie stampate e distribuite, la documentazione acquisita, per ordine del GI, dallo stampatore).

Evidentemente ogni successiva questione di attuazione dovrà essere decisa ai sensi dell'art. 669-duodecies cod. pen. civ.

In questa sede può però rilevarsi che — quanto alla inserzione del comunicato sopra riportato — sono senz'altro tenuti a prestare piena collaborazione sia i rivenditori e i distributori (Pironti si avvale, nella specie, di Messaggerie libri S.p.A.) che i librai (da individuare anche a mezzo del distributore), pur se non parti del presente procedimento. Siffatta collaborazione, infatti, se da un lato è ovviamente indispensabile dall'altro comporta una incidenza del tutto marginale sulla sfera giuridica dei soggetti surichiamati.

Né può trascurarsi che il sequestro industrialistico, come già osservato analogo a quello degli stampati — e costituente misura ben più invasiva, anche sotto il profilo del pregiudizio economico, rispetto a quella qui disposta — può concernere anche oggetti appartenenti a terzi soggetti neanche identificati nel ricorso cautelare, v. art. 62.6 r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (legge marchi, nuovo testo), richiamabile almeno sotto il profilo dell'*analogia iuris*.

11d) Il governo delle spese è riservato al definitivo.

P.Q.M. — Il Tribunale, in accoglimento del reclamo, a modifica dell'ordinanza cautelare del G.I. dott. Magliulo del 4 ottobre 2001, così dispone:

a) Inibisce a Tullio Pironti, in proprio e quale titolare della ditta individuale Tullio Pironti ogni ulteriore ristampa o nuova edizione del libro di Carolina T. *La bugiarda, la violenza di un padre, la violenza della legge*, nonché la pubblicizzazione dello stesso con qualunque mezzo; inibisce al medesimo altresì la commercializzazione delle copie del libro non ancora vendute o distribuite.

b) Ordina all'editore, a proprie spese e cura, l'inserimento entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza in ogni copia del libro ancora in commercio del testo del comunicato (su foglio di dimensioni uguali alle pagine del libro stesso, ma a caratteri doppi) riportato in parte motiva; faculta il Tana, decorso tale termine, in caso di inottemperanza totale o parziale, a provvedere a tale inserimento, a spese dell'editore.

INTRODUZIONE

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

L'ordinanza collegiale del Tribunale di Napoli del 17.12.2001 si aggiunge all'elenco, a dire il vero non particolarmente nutrito, di precedenti giurisprudenziali che hanno ammesso il sequestro (o un analogo provvedimento inibitorio atipico) della carta stampata, affrontando in maniera decisamente evolutiva una serie di questioni sorte in sede di interpretazione del rigido divieto posto dall'art. 21 Cost..

Il Tribunale, in sede di reclamo, opta nel caso specifico per la ammissibilità del provvedimento cautelare richiesto con una motivazione che tende a superare gli ostacoli tecnico giuridici posti in astratto dalla normativa vigente e recepiti acriticamente da una parte della giurisprudenza, facendo leva, tra l'altro, su profili di equità.

Occorre premettere che gran parte dei precedenti giurisprudenziali che hanno applicato il divieto costituzionale, ritenendo prevalente la libertà di manifestazione e di circolazione del pensiero a mezzo stampa, si sono per la maggior parte espressi in un ambito prettamente civilistico. È il caso della ordinanza del Tribunale di Napoli del 15.12.1997 (in questa *Rivista* 1998, 608) dove, in materia di diritto all'uso esclusivo del titolo di un giornale, la mancata concessione del sequestro trovava la sua giustificazione nella inesistenza, nel caso ivi prospettato, di una ipotesi di violazione della legge penale.

L'ordinanza in commento affronta invece il ben più delicato aspetto della applicabilità del provvedimento inibitorio alla carta stampata in presenza di una fattispecie di reato, il cui accertamento viene demandato, in sede cautelare, al giudice civile.

Nel caso presentato al Collegio, il ricorrente aveva adito in primo grado il Tribunale chiedendo l'emissione di un provvedimento cautelare in corso di causa che inibisse la pubblicazione di un libro dal contenuto gravemente diffamatorio avente ad oggetto una delicatissima vicenda familiare. In particolare, attraverso la pubblicazione in questione, anonima

solo in apparenza, la figlia all'epoca minorenni del ricorrente lanciava nei confronti del padre una serie di gravissime accuse (secondo il ricorrente « le più gravi che si possono rivolgere ad un padre »), già fatte oggetto di un procedimento penale conclusosi con l'assoluzione del ricorrente con formula piena, peraltro richiesta dallo stesso pubblico ministero e sancita da una sentenza mai appellata e, conseguentemente, passata in giudicato.

Dopo un primo provvedimento di rigetto per difetto di legittimazione passiva, dovuto alla oggettiva difficoltà nella esatta individuazione della società editrice del libro, il Tribunale adito emetteva un secondo provvedimento di rigetto (ordinanza del 4.10.2001), questa volta nel merito, motivato dal Giudice di primo grado esclusivamente con l'impossibilità, in astratto, di concedere il rimedio cautelare richiesto stante il divieto dell'art. 21 Cost. che, ai commi II e III, prevede che « *la stampa non può essere assoggettata a autorizzazioni o censure* » e che « *si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge prescrive per l'individuazione dei responsabili.* ».

LA MOTIVAZIONE

Orbene, il Collegio giudicante, ribaltando la decisione del Giudice di primo grado, affronta la questione della applicabilità al caso concreto della misura cautelare richiesta e, superando l'astratto quanto immotivato tecnicismo della decisione reclamata, enuclea una serie di principi particolarmente utili per l'interprete e su cui in passato la giurisprudenza si è trovata in netto contrasto.

In particolare il Collegio, seguendo lo schema proposto dalla difesa del ricorrente / reclamante, esamina in maniera particolarmente analitica le eccezioni previste dal dettato costituzionale che, come è noto, ammette il sequestro dello stampato (comma terzo dell'art. 21 Cost) se disposto con atto motivato dell'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione), nei casi in cui la legge espressamente lo autorizzi, oltre che nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili, e sempre che a mezzo dello stampato sia stato commesso uno dei delitti indicati dalla legge sulla stampa (riserva di legge).

RISERVA DI LEGGE

In primo luogo il Collegio ammette espressamente il reato di diffamazione a mezzo stampa tra i « delitti » per cui l'art. 21 Cost. prevede la possibilità di concedere il sequestro. Tale affermazione può risultare solo apparentemente scontata se si considera che il Giudice di primo grado aveva invece statuito che « *la diffamazione lamentata dall'istante, relativa al libro scritto..., non rientra nel novero dei casi per i quali è consentito il sequestro* ». Si veda inoltre la decisione del Tribunale di Roma del 6.12.1993 (in questa *Rivista* 1994, n. 334), che aveva altrettanto perentoriamente escluso il delitto di diffamazione a mezzo stampa tra « *quelli previsti dal legislatore come suscettibili di legittimare il sequestro della pubblicazione* », in particolare il Tribunale di Roma aveva ritenuto che: « *L'art. 21 cost. non consente se non in casi tassativi l'emanazione di provvedimenti, che pur non essendo formalmente qualificabili come se-*

questo comportino nella sostanza il medesimo risultato e che, quindi, eludendo il divieto imposto dalla norma costituzionale si risolvano in un inammissibile sequestro ovvero in una inammissibile censura; non può pertanto disporsi l'inibitoria alla diffusione, da parte di un quotidiano, di un inserto nel quale siano pubblicati i nomi degli affiliati alle logge massoniche asseritamente lesi nella loro onorabilità, riservatezza, identità personale nonché nel loro diritto di associazione. » Si veda, inoltre, P. Verona 18.10.1991, in questa *Rivista*, 1992, 103.

In linea con la decisione del Tribunale di Napoli si vedano invece P. Milano, 26.3.1986, in questa *Rivista*, 1986, 924, secondo cui « *La diffusione di notizie di carattere personale e riservato su personaggi notori è priva dell'interesse pubblico e comporta pregiudizio alla loro vita privata e di relazione, di talché va disposta inaudita altera parte l'inibitoria alla diffusione delle notizie medesime e il sequestro cautelare delle matrici di stampa.* », o ancora P. Foggia 30.10.1992, questa *Rivista*, 1993, 429, secondo cui: « *A tutela cautelare dell'immagine e della reputazione del pericolo di danno grave e irreparabile dalla diffusione di un libro appare provvedimento idoneo l'ordine a chiunque di sospendere la vendita del libro medesimo.* ».

In realtà né la Costituzione né la legge sulla stampa specificano quali delitti in particolare legittimino la misura cautelare (il Collegio rileva anzi che paradossalmente la riserva di legge prevista dall'art. 21 Cost., che rinvia ai delitti previsti dalla legge sulla stampa, non trova riscontro proprio nella legge sulla stampa, che non prevede espressamente alcuna figura di reato!).

Orbene la lacuna legislativa viene colmata dal Collegio di Napoli con una interpretazione definita « storica ed evolutiva » che muove da una pronuncia della stessa Consulta secondo cui la riserva costituzionale in questione non introduce un tipo speciale o qualificato di riserva di legge, ma può essere interpretata come indicativa del complesso di norme riguardanti la materia anche al di fuori della loro riunione formale in un unico testo recante quella intitolazione (Corte Cost. 19.1.1972, n. 2, Giur. Cost., 1972, 12).

Il Collegio prosegue poi suggerendo una interpretazione del dettato costituzionale (definito « obiettivamente anacronistico ») che superi il contesto storico in cui è stato concepito e che consideri altresì, oltre alle mutate esigenze sociali, le innovazioni tecnologiche che hanno interessato negli anni più recenti la manifestazione del pensiero in generale. In altre parole il Collegio invita ad una interpretazione delle norme costituzionali che vada oltre il loro significato letterale e che, tenuto conto dell'ordinamento nel suo complesso, si adatti alle esigenze del caso concreto e, segnatamente, delle conseguenze spesso inique che possono derivare dalla loro applicazione automatica.

In linea con questa interpretazione, lo stesso Collegio rileva che sarebbe decisamente arduo oltre che del tutto iniquo ipotizzare di escludere dal novero dei casi per cui la legge ammette il sequestro dello stampato proprio il reato di diffamazione, il « più tipico » tra quelli commessi a mezzo della stampa.

RISERVA DI GIURISDIZIONE

Anche con riferimento alla riserva di giurisdizione il Tribunale di Napoli afferma una serie di principi altrettanto utili per l'interprete.

In primo luogo il sequestro in questione, a detta del Collegio, può essere disposto anche dal giudice civile ogni qual volta questo sia investito della cognizione di fatti che integrano gli estremi di un reato commesso a mezzo della stampa. A dire il vero l'accertamento, sia pur incidentale, degli elementi costitutivi del reato ad opera del giudice civile è ormai un principio consolidato. Si veda, a mero titolo esemplificativo, la giurisprudenza in materia di riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge sulla stampa e, in particolare, la decisione secondo cui: « *La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12, l. 8 febbraio 1948, n. 47, sulla stampa, è una sanzione di natura civilistica, anche se conseguente al solo reato di diffamazione a mezzo stampa, che può essere chiesta anche al giudice civile qualora il soggetto leso intenda, non presentando querela, adire detto giudice, previo, in tal caso, accertamento incidentale degli elementi costitutivi del reato.* » Cass. 23.4.1991, Aronadio, in Cass. Penale 1992, 2077.

Il Tribunale ammette inoltre, contrariamente a quanto disposto dal Giudice di primo grado, che il suddetto accertamento possa avvenire anche nella fase della cognizione sommaria giungendo anzi ad affermare che quel che è consentito al giudice di merito non può mai precludersi al giudice della cautela se vi sono ragioni d'urgenza. Diversamente la Corte Costituzionale nella decisione n. 122 del 9.7.1970 (in Foro it., 1970, I, 2294) aveva escluso tale possibilità evidenziando il rischio che un provvedimento basato su una cognizione sommaria possa poi risultare ingiustificato in sede di accertamento definitivo. Il Tribunale di Napoli giustifica però la concessione della misura cautelare sostenendo che nel caso specifico il Giudice di primo grado, peraltro già investito anche del giudizio di merito (ricordiamo che la richiesta cautelare era stata avanzata in corso di causa), era in possesso di tutti gli elementi idonei ad accertare (sia pur in via incidentale) se la fattispecie offertagli potesse ricadere nella previsione dell'art. 595 c.p. (fattispecie per cui, peraltro, non è generalmente richiesta una particolare attività istruttoria).

DISTINZIONE TRA SEQUESTRO E INIBITORIA

Sempre alla luce di una rivisitazione in chiave evolutiva e pragmatica della normativa in materia di sequestro, il Tribunale di Napoli, di fatto, equipara, ai fini della loro ammissibilità, lo strumento del sequestro alle misure cautelari atipiche che perseguono un risultato pratico analogo. Ed infatti il Tribunale, nell'inibire la commercializzazione delle copie del libro non ancora vendute o distribuite, nonché ogni ulteriore ristampa o nuova edizione del libro, giustifica la mancata adozione dell'ordine di ritiro delle copie già in commercio non già con la inammissibilità in astratto del provvedimento, bensì con le difficoltà e le lungaggini che l'adozione della misura avrebbe potuto comportare in concreto.

Si rileva invece che, in giurisprudenza ed in dottrina, si è ampiamente disquisito in merito alla differenza tra sequestro e inibitoria e che tale distinzione ha consentito in alcuni casi di sostenere che il divieto costituzionale si riferisca solo al sequestro, inteso in senso restrittivo, e non già alla inibitoria della diffusione o della vendita di stampati lesivi della personalità (si veda P. Roma 18.7.1986, in questa Rivista, 1987, 659, secondo cui « *il sequestro di uno stampato periodico costituisce l'ablazione di una manifestazione del pensiero già in circolazione (o che sta per esservi posta) attraverso l'apprensione del corpus mechanicum che la contiene, mentre l'inibitoria corrisponde ad un divieto individualizzato e specificato ad*

personam di compiere atti futuri che integrino l'astratta fattispecie illecita di una norma la cui cogenza viene così ribadita; stante tale differenza il divieto di cui all'art. 21, comma 3, della Costituzione non può che essere riferito al sequestro in quanto tale», Pret. Roma 3.7.1987 in questa Rivista, 1987, 1005).

In altri casi si è invece proceduto ad una ulteriore distinzione tra l'inibitoria della diffusione dello stampato e l'inibitoria a proseguire nella stampa o ristampa del libro che, non determinando alcuna sottrazione alla circolazione di opere già stampate, non avrebbe il carattere censorio vietato dall'art. 21 Cost. (si veda T. Milano, 26.9.1994, in AIDA, 1995, 556, o ancora T. Milano, 22.11.1999, in Dir. Autore 2000, 147 secondo cui: «*La libertà di manifestazione del pensiero a mezzo stampa non può essere compressa da misure cautelari civili (nella specie, sequestro degli esemplari stampati o inibitoria dell'ulteriore diffusione) se non nei casi in cui la legge espressamente le autorizzi e sempre che a mezzo degli stampati sia stato commesso un delitto; può, invece, ammettersi inibitoria di proseguire nella stampa o ristampa del libro, giacché tale provvedimento non appare né strutturalmente né funzionalmente equiparabile al sequestro di stampati*).

CONCLUSIONI

Per concludere l'ordinanza nel suo complesso è il frutto di uno sforzo interpretativo del Tribunale di Napoli diretto ad evitare che una rigida interpretazione del dettato costituzionale, come quella proposta dal Giudice di primo grado, se applicata meccanicamente al caso concreto, possa produrre effetti decisamente illogici oltre che manifestamente ingiusti. Per giungere a tale risultato il Tribunale, precisando ovviamente di non voler «mettere in ombra» la norma costituzionale, dedica ampio spazio alla pretesa lesione dei diritti all'onore ed alla reputazione dedotti dal ricorrente, e si sofferma ad esaminare con altrettanta dovizia di particolari gli effetti lesivi, potenzialmente irreparabili, che la circolazione dello stampato diffamatorio avrebbe potuto produrre in capo al soggetto passivo.

In altre parole, il Collegio ritiene che se è vero che la Costituzione ha voluto privilegiare la libertà di stampa e, in generale di manifestazione del pensiero, sacrificando in alcuni casi i diritti individuali, ciò non può implicare che questi ultimi debbano sempre e comunque soccombere, anche a prescindere dalle specifiche esigenze del caso.

È escluso infatti che la Costituzione abbia voluto garantire una sorta di impunità agli stampati, di qualsiasi natura essi siano ed anche a prescindere dal loro contenuto e dalla loro portata lesiva, negando di fatto al singolo cittadino la possibilità di agire in via d'urgenza per reagire ad una violazione palese dei propri diritti, e costringendolo ad attendere i tempi della giustizia ordinaria.

In caso di contrasto tra il principio di libertà di manifestazione del pensiero e quello di tutela dei diritti della persona (entrambi costituzionalmente garantiti) l'interprete, ed in primo luogo il giudice, dovrà invece, a detta del Collegio, procedere con un giudizio di comparazione e di prevalenza utilizzando tutti i criteri previsti dalla legge o desunti dai principi del nostro ordinamento.

MASSIMO F. DOTTO